

## VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27-06-18, tenutasi alle ore 21:30 presso la Residenza Comunale, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in sessione Straordinaria urgente in Prima convocazione, in seduta Pubblica

Risultano presenti all'appello in apertura di seduta i Signori:

<b>IZZO ROBERTO</b>	<b>P</b>	<b>ONTANETTI RINALDO</b>	<b>P</b>
<b>TAI CARLOTTA</b>	<b>P</b>	<b>ROSA GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>CHICCHI CLAUDIO</b>	<b>P</b>	<b>BEDESCHI CARLO</b>	<b>P</b>
<b>GASPARRINI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>BAGNUOLO FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>BONANNI TERESA</b>	<b>A</b>	<b>BERARDICURTI CRISTINA</b>	<b>A</b>
<b>DEGL'INNOCENTI SIMONA</b>	<b>P</b>	<b>CONCA GABRIELE</b>	<b>P</b>
<b>GANASSI MATTEO</b>	<b>P</b>		

Presiede il Sig. GASPARRINI MARCO, assistito dal Vice Segretario Dr.ssa PINTOZZI OLIMPIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulle seguenti proposte di deliberazioni:

<b>Proposta N. 46</b> Del 19-06-18	<b>NUMERO DELIBERA</b> 38
<b>Oggetto:</b> Comunicazioni del Presidente	
Il Presidente effettua la comunicazione sull'assenza del Segretario Comunale e legge la nota inviata dallo stesso.	
Il consigliere Ontanetti dice che il Segretario poteva assentarsi solo per la trattazione della delibera, come si fa per i consiglieri.	
Il consigliere Bedeschi apprezza la scelta del Segretario, trasparente e neutrale, secondo lui ha fatto bene.	
<b>Proposta N. 44</b> Del 21-05-18	<b>NUMERO DELIBERA</b> 39
<b>Oggetto:</b> Comunicazioni del Sindaco	
Il Sindaco informa il Consiglio Comunale che:	
- il bando per la vendita degli immobili comunali è andato deserto, verrà riproposto abbassando i prezzi;	
- il 10 luglio il Sindaco andrà al cippo di Padulivo e comunica che saranno invitati anche i consiglieri a partecipare	
- il 29 giugno notte, verrà fatta una simulazione di incidente ferroviario nella galleria di Fornello;	
- da lunedì iniziano le prime assemblee di Alia per il "porta a porta".	
<b>Non sono state presentate comunicazioni o domande di</b>	

attualità

**Proposta N. 50** Del 25-06-18

**NUMERO DELIBERA**  
40

**Oggetto:**

INTERROGAZIONE presentata dal Gruppo Consiliare Uniti per Vicchio sullo stato di avanzamento del nuovo Piano Strutturale-Piano Operativo del Comune di Vicchio

Il Consigliere Bedeschi legge l'interrogazione e lamenta i continui rimandi, comunicando sempre nuove date;

Risponde il Sindaco il quale afferma che non dipende solo dal Comune di Vicchio, c'è l'Autorità di Bacino che doveva dare il via, il Genio Civile e sono in corso anche altri piani strutturali e questi Enti stanno dietro anche ad altri.

Si impegna in prima persona, si andrà anche nelle sedi, ma il risultato è che siamo ancora qui. Fortunatamente non abbiamo la Commissione Paesaggistica.

Non approvarlo sarebbe uno smacco per tutti, però ribadisce che non dipende solo da noi. Siamo con il fiato sul collo ai progettisti e al responsabile del procedimento.

il Consigliere Bedeschi: si approverà forse alla fine della vostra legislatura, ma per noi sono tempi inaccettabili.

Certo la Regione non aiuta con tutte le nuove norme, Bedeschi ha la pressione dei cittadini.

Il Sindaco dice che non possiamo non rispettare le norme regionali.

il consigliere Bedeschi afferma che non dubita dell'impegno del Sindaco, ma dice che non è soddisfatto.

Il Sindaco rispiega i mobiliti/ostacoli che hanno rallentato i tempi. Non ha la pressione dei cittadini.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** l'interrogazione Prot.N° 8993 del 25.06.2018 presentata dal Gruppo Consiliare Uniti per Vicchio allegata alla presente deliberazione;

**UDITA** la risposta del Sindaco e la replica del consigliere Bedeschi,

**PRENDE ATTO**

**Proposta N. 51** Del 25-06-18

**NUMERO DELIBERA**  
41

**Oggetto:**

INTERROGAZIONE presentata dal Gruppo Consiliare Uniti per Vicchio sulla mancata registrazione audio del Consiglio Comunale

Il Consigliere Bedeschi legge l'interrogazione. Lamenta che diverse volte le registrazioni non sono venute e che i verbali del Segretario sono troppo sintetici.

Il problema è che non si può monitorare via via se la registrazione avviene o non avviene.

Afferma che questo è il quarto caso e che bisogna mettersi in grado di garantire la registrazione oppure fare a meno di far venire il dipendente perchè, secondo lui, è danno erariale.

Il Sindaco risponde che capisce benissimo, però durante la seduta si è rotto un jack, l'importante è che non ci sia il dolo, detto anche al Maresciallo.

Sono stati ricomprati tre jack, in elettronica queste cose succedono.

Il sindaco ha detto che altrimenti con la sua indennità di Sindaco ricomprerà uno strumento nuovo; sanzioni al dipendente non se la sente di farle.

il consigliere Bedeschi chiede se chi effettua la registrazione può verificare se funziona o meno l'apparecchio.

Interviene il Presidente: "come dice Bedeschi, è vero, è stato spiacevole.

Ho dato disponibilità ad incontrare i capi gruppo insieme al Segretario. Abbiamo già dei preventivi e poi ne discutiamo in Consiglio".

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** l'interrogazione Prot.N° 8992 del 25.06.2018 presentata dal Gruppo Consiliare Uniti per Vicchio, allegata alla presente deliberazione;

**UDITA** la risposta del Sindaco;

#### **PRENDE ATTO**

**Proposta N. 47** Del 21-06-18

Esito Esame: Approvata

**Oggetto:**

Proposta modifica Statuto di TOSCANA ENERGIA S.p.

A. e nuovo Accordo Parasociale – APPROVAZIONE

**NUMERO DELIBERA**

42

Il Sindaco illustra la delibera e mette in evidenza le differenze tra Toscana Energia e Publiacqua: le reti dove passa l'acqua sono nostre e Publiacqua ci paga il canone, mentre le reti di Toscana Energia non sono nostre.

Diversi comuni del Pisano hanno deciso di vendere le azioni di Toscana Energia. Noi abbiamo lo 0,0168% delle azioni.

Il patto Parasociale va a salvaguardare il servizio, ci lasciamo 536 azioni per poter comunque partecipare alle assemblee.

Publiacqua dà un dividendo di circa € 64.000,00 l'anno, Toscana Energia solo circa € 5.000,00.

Il Presidente chiede al Consiglio di fare una discussione unica per entrambe le proposte riguardanti Toscana Energia.

Intervengono i consiglieri:

-Ontanetti, il quale dice che "anche il gas è primario come l'acqua".

Con il cambiamento dello Statuto si apre la strada al privato ed i comuni vendono perché hanno bisogno di cassa.

Afferma che è un rapporto che non va bene fra privato e

pubblico.

Come consigliere non è convinto, vuole curare gli interessi della Comunità e quindi annuncia il suo voto di astensione perché fa parte della coalizione.

-Chicchi: riferisce che in Commissione c'è stata discussione, l'assessore Bolognesi ha spiegato entrambe le delibere, c'è stata perplessità.

La sua perplessità è che, poiché diamo mandato a Publiservizi, che può di vincolare il Comune a dover accettare un prezzo minimo delle azioni.

Il Sindaco informa che il Comune di Massarosa vende le azioni da solo.

Il consigliere Bedeschi è d'accordo con Ontanetti; è perplesso, secondo lui si va a levare un vincolo di controllo.

Si vende per fare cassa, per il bilancio comunale. Il prezzo non è ancora fissato e non si sa se si possono fissare delle regole (prezzo minimo).

#### Esce a questo punto il consigliere Ganassi

Bedeschi è contrario. Riconosce ad Ontanetti la sua riflessione. I comuni dovrebbero avere maggiori controlli sui servizi pubblici.

#### Rientra il consigliere Ganassi

Il consigliere Rosa: i consiglieri di maggioranza hanno un voto libero, io non faccio una dichiarazione di voto per il gruppo, concordo sui servizi pubblici e sul controllo.

Non mi risulta che abbiamo poteri sull'energia elettrica (è libero mercato) e uguale per il gas, con uno 0,0168% si fa poco, l'importante è esserci.

Anticipa il suo voto favorevole.

#### Esce a questo punto il consigliere Gasparrini

Il Sindaco afferma che il gas di Toscana Energia non arriva in tutte le parti del Comune, abbiamo altre società (Floregas, Estra); il Comune di Firenze ha il 25% delle azioni, allora sì che conta. L'acqua è un bene primario.

#### Rientra il consigliere Gasparrini

Toscana Energia è una società per azioni, Dicomano è come noi, ha deliberato ieri sera, è vero che si fa cassa, ma la cassa serve per garantire lo svolgimento di servizi (cita ad esempio i campi solari).

Ritiene che per il nostro Comune la vendita sia un'opportunità, restiamo soci per poter sapere e conoscere cosa accade, diverso è il discorso dell'acqua che deve rimanere pubblica.

L'operazione sul gas l'hanno fatta gli altri, noi ci agganciamo a questa operazione, da soli non sarebbe possibile.

Ribadisce che se non si approvano queste due delibere si perde un'occasione, nel Patto Parasociale chi ha il controllo, continuerà a controllare.

Il consigliere Chicchi precisa la discussione in commissione: c'è stato un dibattito sia con una visione politica, che nazionale. Se si fa questa operazione, quali sono i tempi:

adesso?, più avanti? Il valore potrà essere diverso.

Il consigliere Ontanetti: non abbiamo identità nazionale, ci mancano le sostante politiche, si finanzia il privato (energia elettrica, sanità) e non abbiamo soldi per il pubblico. Chiede che il PD si dia un'identità.

Il consigliere Bedeschi: E' vero che l'energia è diversificata ma le fasce deboli dovrebbero essere tutelate, è secondo lui comunque un servizio primario.

Il Presidente evidenzia un refuso sulla proposta n.48, i dati corretti sono quelli riportati nella proposta 47 e cioè n.536 azioni da mantenere, n.24.000 azioni da alienare.

Esce e rientra la consigliera Degl'Innocenti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che:**

- il Comune di Vicchio è socio, con una quota di partecipazione al capitale sociale dello 0,0168%, di Toscana Energia S.p.A. società che ha per oggetto l'attività di distribuzione del gas, di energia elettrica, calore e altri tipi di energia, sorta a seguito dell'attuazione di un progetto, di valenza regionale, di integrazione tecnica, economica, organizzativa e societaria delle aziende del territorio, operanti nel settore gas, di riferimento e partecipate, tra gli altri, dai Comuni di Firenze, Pisa, Pistoia ed Empoli;
- la compagine sociale di Parte pubblica di Toscana Energia, è costituita, alla data di redazione del presente atto deliberativo, da 76 Enti locali toscani oltre alla società Publiservizi S.p.A. – che svolge il ruolo di holding di partecipazioni per alcuni enti della zona Empolese Valdelsa e Pistoiese – che nel complesso detengono il 51,25 della società, mentre la restante partecipazione è detenuta da due istituti di credito per un complessivo 0,66% e dal socio industriale Italgas Reti Spa che detiene circa il 48% del capitale sociale;
- Italgas Reti S.p.A. è interamente partecipata dal socio unico Italgas S.p.A.;
- il “Contratto di Sindacato di Voto” di durata triennale fra i soci pubblici di Toscana Energia S.p.A. (e fra questi il Comune di Vicchio) le cui sottoscrizioni sono state raccolte fra il 30 dicembre 2013 ed il 30 giugno 2014, è scaduto e dunque le azioni di ciascun socio pubblico risultano svincolate dal Patto e dagli impegni che con esso erano stati assunti;
- con decreto 175 del 19 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

**Dato conto** che il predetto TUSP prevede che le Amministrazioni effettuino una ricognizione delle partecipazioni possedute e che le partecipazioni ritenute non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali secondo quanto previsto dall'articolo 4 del

medesimo decreto, devono essere alienate o oggetto di percorsi di razionalizzazione ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto in questione;

**Preso atto** che il vigente statuto di Toscana Energia prevede che la *“maggioranza delle azioni con diritto di voto dovrà rimanere nella piena titolarità di enti pubblici locali che si avvalgono”* dei servizi forniti dalla società (o da sue società controllate) o di società di capitali prevalentemente partecipate degli stessi come meglio specificato all'articolo 6 dello statuto medesimo;

**Dato conto** che la predetta statuizione configura un vincolo alla libertà di circolazione delle azioni in particolare alla luce della previsione del richiamato Decreto Legislativo 175/2016 che indirizza gli Enti alla cessione delle azioni ritenute non detenibili o comunque alienabili ai sensi del proprio articolo 4;

**Considerato** che alcuni soci di parte pubblica di Toscana Energia S.p.A. hanno manifestato l'intenzione di cedere le partecipazioni detenute nella società ed in particolare i soci: Provincia di Pisa, Comuni di Massarosa, Camaione, Pietrasanta, Campi Bisenzio e Publiservizi Spa;

**Preso atto** dell'interesse manifestato da parte della società Italgas Spa, socio di maggioranza relativa in Toscana Energia S.p.A. per il tramite della sua controllata Italgas Reti Spa, ad acquisire, direttamente o tramite altra controllata del gruppo Italgas, tutte o alcune delle partecipazioni dei soci uscenti nonché tutta o parte della partecipazione di Italgas Reti;

**Visto** l'art 10 del TUSP “Alienazione di Partecipazioni sociali”;

**Vista** la proposta avanzata con note del Presidente di Toscana Energia S.p.A. prot 156404 del 15/5/2018 e prot. 167186 del 23/5/2018 che si articola in uno schema di Patto parasociale fra Italgas Spa ed i soci di parte pubblica tutti (Allegato 1) e in due schemi di modifiche statuarie (Allegato 2) tutti allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

**Preso atto** che dallo schema di Patto parasociale fra soci pubblici e Italgas s.p.a. allegato al presente provvedimento, di durata pari a cinque anni dalla data della stipula, si evince l'impegno di Italgas (o sua controllata) ad avanzare una proposta di acquisto delle azioni di Toscana Energia S.p.A. detenute dai soci di parte pubblica che hanno espresso intenzione di cedere, oltre ad un più ampio impegno all'acquisto, eventualmente pro-quota, di un ulteriore quantitativo di azioni che altri soci pubblici intendessero mettere in vendita entro un termine di 30 giorni come meglio descritto nel Patto di che trattasi, per un ammontare fino al 3% del capitale sociale di Toscana Energia S.p.A. e all'impegno di valutare in buona fede l'acquisto di ulteriori quote fino ad un massimo del 2% del capitale sociale;

**Preso atto** che, al fine di rendere possibile la cessione più sopra detta, risulta doversi procedere ad una modifica che realizzi le condizioni statutarie necessarie per la libera circolazione delle azioni e che dunque sostanzialmente preveda l'eliminazione del vincolo della maggioranza pubblica

della partecipazione in Toscana Energia S.p.A. ed i conseguenti adeguamenti statutari;

**Rilevato** che, in conseguenza degli esiti delle scelte ed azioni procedurali che saranno adottate dai soci di parte pubblica che intendono cedere le azioni di Toscana Energia S.p.A., stante l'interesse manifestato dal gruppo Italgas S.p.a. e il diritto di prelazione a favore dei soci, sia da ritenersi verificabile l'ipotesi dell'acquisizione da parte di quest'ultimo delle quote necessarie a configurare una posizione di socio maggioranza in Toscana Energia S.p.A.;

**Osservato** che tale ultima condizione può verificarsi unicamente con l'acquisto delle azioni di Toscana Energia S.p.A. da parte di una società del gruppo Italgas, mentre in caso di acquisto da parte di un soggetto terzo verrebbe a mantenersi per detto gruppo l'attuale posizione di socio di maggioranza relativa;

**Rilevato** che nello schema di Patto parasociale da sottoscrivere, fra gli altri anche dal Comune di Vicchio, sono contenute clausole che garantiscono il mantenimento della presenza e della valenza di Toscana Energia sul territorio, anche nell'ipotesi di acquisizione della maggioranza assoluta del capitale sociale da parte del gruppo Italgas con l'impegno di quest'ultimo alla partecipazione alle gare per il servizio di distribuzione del gas negli ambiti dei territori della Regione Toscana (ad eccezione delle aree dei comuni di Massa e Carrara) tramite la stessa Toscana Energia S.p.A. e senza concorrenza, oltre all'impegno alla prosecuzione nel miglioramento della qualità dei servizi offerti ed al costante presidio sul territorio del personale dell'azienda e al supporto allo sviluppo di Toscana Energia Green Spa;

**Rilevato** inoltre che fra le pattuizioni di cui allo schema di Patto parasociale allegato vi è l'impegno, subordinato all'acquisizione della maggioranza societaria da parte del gruppo Italgas, a votare a favore di una distribuzione di dividendi straordinari ai soci di ammontare pari a 69 milioni di euro mediante liberazione di riserve patrimoniali resa possibile dal rilevante *standing* finanziario proprio del gruppo Italgas;

**Preso atto** che, come detto sopra, con la ricordata proposta del Presidente di Toscana Energia S.p.A. è trasmesso anche un duplice ordine di modifiche statuarie da adottarsi tutte da parte dell'Assemblea straordinaria dei soci convocata per il giorno 11 giugno 2018 (28 giugno in seconda convocazione) delle quali una prima parte immediatamente efficace in quanto propedeutica all'avvio delle procedure di alienazione delle azioni da parte dei soci pubblici che intendono procedere in tal senso, ed una seconda anche la cui efficacia è sospensivamente condizionata al verificarsi della circostanza che un soggetto divenga titolare di una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale di Toscana Energia S.p.A. in conseguenza dell'acquisto di azioni oggetto di cessione da parte di soci componenti l'attuale parte pubblica della società;

**Dato conto** che le modifiche statutarie immediatamente efficaci riguardano i seguenti articoli dello statuto societario di Toscana Energia S.p.A.: art. 6 con la eliminazione del vincolo

della maggioranza pubblica del capitale sociale; art. 7: aggiornamento lessicale riferito ai revisori dei conti, art. 8: diritto di prelazione; artt. 11 e 13 riferimenti di rinvio a successivi articoli in materia di *governance* e lessicali; art. 14 nomina degli amministratori, art. 20 nomina del collegio sindacale; queste ultime due modifiche proporzionando le prerogative dei soci di parte pubblica alla quota societaria posseduta in esito alla eventuale cessione di che trattasi, come meglio evidenziato nel testo contenuto all'allegato sub 2 nella parte denominata : "*versione integrale dello statuto di TE con evidenziate in mark up le modifiche immediatamente efficaci*" al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

**Dato conto** che le modifiche la cui efficacia è sottoposta a condizione sospensiva come sopra esposto riguardano:

- quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee dei soci ordinaria e straordinaria (art. 12) stabiliti in misura superiore alla maggioranza del capitale sociale mentre la precedente maggioranza qualificata dei due terzi del capitale rimane vigente per le deliberazioni dell'assemblea in seduta straordinaria relative agli aumenti di capitale sociale e alle modifiche statutarie riguardanti: modalità di nomina dei consigli di amministrazione, collegi sindacali, relative presidenze (e vice presidenza per il Cda), quorum rafforzati per deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e modalità di destinazione dell'utile netto;
- introduzione del metodo delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (art. 14 e 20) e rideterminazione del numero di amministratori e sindaci di designazione della parte pubblica in ragione delle quote di partecipazione al capitale sociale;
- regolazione della clausola *simul stabunt simul cadent* (art. 15);
- riformulazione delle modalità di nomina e delle attribuzioni del Presidente e di quelle dell'Amministratore Delegato (art. 17);
- modifica (riduzione) del quorum costitutivo del Consiglio di amministrazione, salvo per alcune materie di particolare rilevanza strategico-territoriale per le quali è comunque richiesto il voto favorevole di almeno un amministratore espresso dalla lista di minoranza; definizione delle materie non delegabili all'amministratore delegato: assunzione nuove attività, aumenti di capitale sociale, partecipazione a gare per l'affidamento dei servizi, acquisto di aziende o rami di azienda, costituzione di aziende, acquisto di partecipazioni relativi alla distribuzione gas e operazioni con soci o infragruppo (art.18);
- bilancio e dividendi: più precisa specificazione dei criteri della politica dei dividendi della società (art. 21);
- il coordinamento di parti del testo alle modifiche sopra riportate (artt. 6, 11) e la più chiara esplicitazione delle formulazioni (art. 8);

**Dato conto** altresì che a seguito dell'evoluzione della normativa che disciplina le modalità di affidamento del Servizio pubblico di distribuzione del gas (decreto lgs 164/200, art 46 bis D.l. 159/2007 -convertito con L. 222/2007 e successivamente modificato con L. 242/2007-), detto servizio

risulta da affidarsi tramite procedure ad evidenza pubblica da effettuarsi unitariamente a livello di bacini territoriali definiti "Ambiti Territoriali Minimi", per i quali deve essere individuato un unico gestore e che tali procedure vedranno l'Amministrazione nel ruolo di stazione appaltante;

**Osservato** che la funzione di vigilanza e controllo a seguito dell'espletamento delle procedure di gara deve normativamente essere espletata da un comitato dalla stazione appaltante coadiuvata da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli enti locali concedenti;

**Ricordato** inoltre che ai sensi della normativa vigente l'attività regolatoria nel settore della distribuzione del gas è di pertinenza dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, organismo indipendente, al quale risulta attribuito il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo;

**Rilevato** quindi come alla luce dell'evoluzione della normativa possa dirsi attenuato il ruolo dei soci pubblici quali titolari, nel loro complesso, della maggioranza azionaria di Toscana Energia S.p.A. che ha dato impulso e sostegno al progetto industriale toscano del gas del 2001 dal quale è originata l'attuale governance e struttura proprietaria della società;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 68 del 21.09.2017 ad oggetto: *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs 19.8.2016 n.175, come modificato dal D.Lgs 16.6.2017 n.100- Ricognizione partecipazioni da alienare-determinazioni per alienazione"*, e confermato quanto in essa stabilito riguardo al mantenimento della partecipazione nella società Toscana Energia S.p.A.;

**Rilevato** che il testo di statuto proposto per l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci di Toscana Energia S.p.A. a seguito dell'avverarsi della clausola sospensiva sopra ricordata pur conformato alla rinnovanda *governance* e assetto proprietario comprende clausole che favoriscono il mantenimento del rispetto delle prerogative e finalità della partecipazione pubblica degli Enti intenzionati a rimanere nella compagine sociale di Toscana Energia S.p.A.;

**Considerato** che le modifiche statutarie di cui al testo a fronte allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale rispondono:

- per quanto alle modifiche immediatamente esecutive, all'esigenza di favorire la libera circolazione delle azioni in risposta agli adempimenti imposti dal D.lgs 175/16 e nel caso in specie alle istanze manifestate da una parte della compagine pubblica in esito alle valutazioni anche condotte ai sensi del Tusp, che ha optato per la riduzione del proprio impegno in Toscana Energia S.p.A.;
- per quanto alle modifiche subordinate a condizione sospensiva, alla necessità di adeguare lo statuto di Toscana Energia S.p.A. all'assetto proprietario che potrebbe venire a determinarsi in esito alla cessione delle azioni di cui in narrativa con la presenza di un

socio privato di maggioranza assoluta;

**Osservato** che le modifiche proposte per la seconda fase concorrono a costruire uno statuto coerente al ruolo di operatore di mercato che Toscana Energia S.p.A. risulterà definitivamente ricoprire una volta espletate le gare di ambito territoriale secondo la scansione temporale prevista dalla normativa;

**Ritenuto** di confermare quanto stabilito con la propria deliberazione numero 68 del 21 settembre 2017 "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs 19.8.2016 n.175, come modificato dal D.Lgs 16.6.2017 n.100- Ricognizione partecipazioni da alienare-determinazioni per alienazione*", riguardo al mantenimento della partecipazione nella società Toscana Energia S.p.A.;

**Ritenuto** per quanto sopra di approvare le modifiche statutarie tutte (immediatamente esecutive e ad efficacia condizionata) come presentate nell'allegato 2, dando mandato al Sindaco o suo rappresentante di approvare le stesse nell'Assemblea straordinaria dei soci di Toscana Energia S.p.A.;

**Ritenuto** di rinunciare fin da ora all'esercizio del diritto di prelazione spettante sulle azioni che saranno poste in vendita da alcuni soci di parte pubblica secondo quanto previsto nello schema di patto parasociale;

**Ritenuto** di approvare lo schema di Patto parasociale fra Italgas S.p.A. ed o soci di parte pubblica di Toscana Energia Spa allegato al presente provvedimento, dando mandato al Sindaco o suo rappresentante alla sottoscrizione del medesimo;

**Dato atto che** in esito al voto favorevole da parte dell'Assemblea straordinaria dei soci convocata per i giorni 11 e 28 giugno 2018 lo statuto di Toscana Energia S.p.A. risulterà quello di cui all'allegato 2 parte integrante al presente provvedimento denominato "*versione integrale dello statuto di TE con evidenziate in mark up le modifiche immediatamente efficaci*" fino al verificarsi della condizione sospensiva costituita dal conseguimento del possesso da parte di una società del gruppo Italgas Spa di una partecipazione azionaria in Toscana Energia S.p.A. superiore al 50% del suo capitale sociale;

**Dato altresì atto** che successivamente al verificarsi della clausola sospensiva di cui sopra lo statuto di Toscana Energia S.p.A. risulterà quello denominato "*versione integrale dello statuto di TE con evidenziate in mark up le modifiche, rispetto all'altro testo, che diverranno efficaci a condizione del consolidamento*" di cui all'allegato 2 parte integrante al presente provvedimento;

**Che** il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare riunitasi il 25 giugno 2018;

**Visti** i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.;

**Ritenuto**, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per permettere la partecipazione del Sindaco o di suo delegato all'Assemblea dei soci di Toscana Energia S.p.A. convocata per il giorno 11 giugno in prima convocazione e 28 giugno in seconda convocazione;

**Con** n.7 voti favorevoli, n.3 contrari (Bedeschi, Bagnuolo, Conca) e n.1 astenuto (Ontanetti);

### **DELIBERA**

1. di approvare lo schema di Patto parasociale fra Italgas S.p.A. ed i soci di parte pubblica di Toscana Energia Spa allegato al presente provvedimento (All. 1), dando mandato al Sindaco o suo rappresentante alla sottoscrizione del medesimo;
  2. di confermare il mantenimento della partecipazione nella società Toscana Energia S.p.A. in quanto detta partecipazione non rientra in alcuna delle fattispecie di cui all'articolo 20 comma 2 del D.Lgs 175/2016 limitatamente al numero di 536 azioni;
  3. di procedere alla alienazione delle restanti 24.000 azioni a seguito di approvazione di specifica delibera consiliare che motivi analiticamente le ragioni dell'alienazione conformemente a quanto prescritto dall'art. 5 comma 1 del D.lgs 19 agosto 2016 e s.m.i.;
  4. di approvare le modifiche statutarie tutte (immediatamente esecutive e ad efficacia condizionata come descritto in narrativa), come risultanti dall'allegato 2 al presente provvedimento dando mandato al Sindaco o suo rappresentante di approvare le stesse nell'Assemblea straordinaria dei soci di Toscana Energia S.p.A.;
  - ~~5.~~ di rinunciare alla prelazione sulle azioni che saranno oggetto di cessione da parte degli attuali soci di Toscana energia Spa secondo quanto previsto al punto 3.3.1 dello schema di Patto parasociale con il con Italgas Spa allegato 1 parte integrante al presente provvedimento ed alle altre che eventualmente fossero oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 3.2.2 del medesimo schema di Patto;
- 6 - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, dando atto che è stata effettuata separata votazione, con il seguente esito:  
- voti favorevoli n.8, contrari n.3 (Bedeschi, Bagnuolo, Conca).

**Proposta N. 48** Del 21-06-18

Esito Esame: Approvata

**Oggetto:**

Alienazione partecipazione azionaria Soc. TOSCANA ENERGIA S.p.A. - Approvazione e delega alla Soc. PUBLISERVIZI S.p.A. per indizione gara per alienazione

**NUMERO DELIBERA**

43

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Vicchio detiene una partecipazione nella Società Toscana Energia S.p.a. Con sede in Firenze, Piazza Enrico Mattei n. 3 – codice fiscale/partita IVA 0560889048 dello 0,0168% del capitale sociale pari a 24.536 azioni;
- il Comune di Vicchio, in sede di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie, effettuata con delibera consiliare n. 68 del 21.09.2017, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, ha dato atto del persistere dei presupposti normativi necessari per il mantenimento di detta partecipazione;
- in data 16 maggio 2018 (prot. 6678) perveniva al Comune di Vicchio, una nota a firma del Presidente della Società Toscana Energia, nella quale veniva comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 19 aprile 2018, aveva approvato la proposta di modifica dello statuto sociale e che tale proposta sarebbe stata portata in approvazione in occasione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti per l'approvazione delle modifiche statutarie convocata per il 28 giugno 2018;
- le modifiche statutarie proposte, adottate in conformità con la vigente normativa in materia di partecipazioni pubbliche, hanno ad oggetto:
  - la rimozione dei vincoli statuari alla circolazione delle azioni, il diritto di recesso a favore dei soci contrari ed il conseguente diritto di questi ad ottenere la liquidazione delle azioni;
  - la costituzione di vincoli (garanzie in ordine ai rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, maggioranze qualificate in seno all'assemblea ed al Consiglio di Amministrazione, politiche dei dividendi, impegni rispetto al personale ecc.) a favore dei soci pubblici da attuarsi nell'ipotesi in cui il socio industriale privato dovesse acquisire una partecipazione in Toscana Energia superiore al 50%. L'efficacia di questa seconda parte delle modifiche statutarie è sospensivamente condizionata alla circostanza che il socio industriale privato diventi socio di Toscana Energia con una partecipazione superiore al 50%.
- con ulteriore comunicazione a firma del Presidente di Toscana Energia (prot. 7086 del 23.05.2018) veniva inviata al Comune di Vicchio bozza del patto parasociale tra i soci pubblici ed Italgas (socio industriale privato). Tale bozza prevede, in sintesi:
  - l'impegno della Società Italgas a presentare un'offerta di acquisto delle partecipazioni cedende all'esito di indizione di una procedura ad evidenza pubblica indetta ai sensi dell'art. 10 del D.lgs n.

175/2016 per l'acquisizione di una quota pari al 3% del capitale sociale di Toscana Energia;

- l'impegno dei soci pubblici sottoscrittori di rinunciare, in sede di gara, al diritto di prelazione disciplinato dall'art. 8 dello Statuto di Toscana Energia.
- Con ulteriore nota a firma del Presidente di Toscana Energia (prot. 7921 del 8.06.2018), in vista dell'Assemblea straordinaria del 28 giugno 2018, veniva richiesta ai comuni soci di Toscana Energia la trasmissione della delibera consiliare relativa alla approvazione dello schema di patto parasociale tra Italgas S.p.a e i soci di parte pubblica di Toscana Energia Spa, nonché di approvazione delle modifiche statutarie e di rinuncia del diritto di prelazione di cui sopra.

Considerato che:

- laddove dovessero essere approvate le modifiche statutarie, nonché i patti parasociali sopra menzionati, è interesse del Comune di Vicchio dismettere la partecipazione azionaria in Toscana Energia;
- a tal proposito è interesse del Comune di Vicchio delegare, mediante stipulazione di apposito contratto di mandato, la Società Publiservizi S.p.a, anch'essa socia di Toscana Energia, alla indizione di procedura ad evidenza pubblica volta alla alienazione della partecipazione del Comune di Vicchio;

Rilevato che la stipulazione, previa approvazione di atto di delega approvato dai competenti organi comunali, alla Società Publiservizi di contratto di mandato per la vendita delle azioni del Comune in Toscana Energia, determinerebbe i seguenti benefici:

- consente un risparmio di spesa relativamente ai costi della procedura;
- consente di procedere alla alienazione della partecipazione comunale in una fase in cui il socio industriale privato si impegna, mediante sottoscrizione di apposito patto parasociale, a procedere all'acquisizione di una quota minima del 3% delle azioni che determinerebbe il controllo sulla Società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e, pertanto, tale circostanza attribuisce al suddetto "pacchetto azionario" un evidente maggior valore rispetto al valore di recesso;
- tra gli adempimenti burocratici preventivi rispetto alla indizione della gara da parte di Publiservizi vi è l'affidamento ad un intermediario finanziario (advisor) dell'incarico di determinazione di un valore da porre a base d'asta congruo rispetto all'interesse del socio privato industriale.

Ritenuto pertanto che, qualora dovesse realizzarsi la

condizione indicata nelle sopra esposte premesse (approvazione da parte dell'Assemblea di Toscana Energia delle modifiche statutarie e dei relativi patti parasociali), la partecipazione azionaria in Toscana Energia detenuta dal Comune di Vicchio non avrebbe alcuna rilevanza ai fini del mantenimento della maggioranza pubblica del capitale sociale e che, per conseguenza, la sua alienazione, nel quadro delle garanzie previste dai patti parasociali, produrrebbe un oggettivo beneficio economico-finanziario per di più alla luce delle favorevoli e contingenti condizioni di vendita che si vanno realizzando;

Visti:

- il combinato disposto degli artt. 5 comma 1, 7 comma 1 e 10 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) stanti i quali il Consiglio Comunale, organo competente a deliberare in materia di acquisizioni e alienazioni azionarie, ha l'onere di motivare analiticamente le delibere di alienazione di tali partecipazioni;
- l'art. 42 comma 2 lett. e) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il parere del revisore dei conti espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 3 del D.lgs n. 267/2000;
- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000.
- Preso atto che il presente argomento è stato esaminato dalla I Commissione Consiliare riunitasi in data 25 giugno 2018;
- Dato atto che il Presidente evidenzia al Consiglio Comunale la correzione di un refuso contenuto nella presente proposta relativamente al numero delle azioni da alienare e quelle da mantenere, confermando che le azioni da alienare sono 24.000 e quelle da mantenere sono 536, così come correttamente indicate nel proprio precedente atto n. 42 approvato in data odierna;
- CON n.7 voti favorevoli, n.3 contrari (Bedeschi, Bagnuolo, Conca) e n. 1 astenuto (Ontanetti);

#### DELIBERA

1. Di alienare la partecipazione azionaria nella Società Toscana Energia S.p.a. per un numero di azioni pari a 24.000 mantenendo un partecipazione in tale Società pari a 536 azioni;
2. Di subordinare l'efficacia della presente delibera all'approvazione delle modifiche statutarie ed alla approvazione dei patti parasociali tra i soci pubblici e tra Italgas S.p.a e i soci di parte pubblica di Toscana Energia Spa e del patto parasociale tra i soci pubblici

di Toscana Energia Spa da parte dell'Assemblea di Toscana Energia;

3. Di delegare la società Publiservizi S.p.a alla indizione della procedura di gara per l'alienazione della partecipazione azionaria in Toscana Energia previa stipulazione di apposito contratto di mandato con la medesima Società;
4. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ando atto che è stata effettuata separata votazione con il seguente esito: voti favorevoli n. 8, voti contrari n.3 (Bedeschi, Berardicurti, Conca).

**Proposta N. 37** Del 08-05-18

Esito Esame: Approvata

**Oggetto:**

Individuazione Commissioni ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali anno 2018

**NUMERO DELIBERA**

44

Illustra l'argomento il Consigliere Chicchi: la perplessità è sui Comitati di Partecipazione Territoriale.

Il consigliere Ontanetti: è meglio lasciare in vita queste commissioni per la partecipazione.

Il consigliere Bedeschi: non si può votare no, però siamo al quarto anno ed i Comitati di Partecipazione non hanno mai funzionato. I tempi sono cambiati, sarebbe bene che l'Amministrazione si sporti nelle frazioni una volta l'anno. Anticipa che si asterrà perché, per le altre commissioni va bene, ma i Comitati non hanno mai funzionato e non funzioneranno.

La consigliera Tai: è d'accordo con Bedeschi, dice che ha scritto un nuovo regolamento sui comitati di partecipazione.

Esce l'assessore Bacciotti

I tempi sono cambiati, ci vogliono altre forme di comunicazione e partecipazione, ma astenersi non è la modalità giusta. Adesso abbiamo facebook, contatto diretto con .....

Il consigliere Rosa dice che i Comitati non si possono eliminare fino a quando non si propongono validi sistemi di partecipazione anche sui grandi temi

Rientra l'assessore Bacciotti

Il consigliere Ontanetti: in Toscana abbiamo molte associazioni di volontariato che ci aiutano nel concreto. Gli strumenti moderni escludono una fascia di età (anziani) e gli altri si accontentano delle risposte su uno schema.

Ricorda una frase di Giorgio Gaber: "Libertà è partecipazione"

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che l'articolo 96 del T.U.E.L. N° 267/2000 prevede testualmente: *"al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti*

*amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione o dell'Ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento.*

*Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia”;*

**DATO ATTO** che la materia era precedentemente disciplinata dall'art. 41 della L. 449/97 e successive modifiche e integrazioni;

**RICHIAMATA** la circolare N°1 dell'11.1.2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale prevede in riferimento alla legge 449/1997 che disciplina la fattispecie in termini generali che l'ambito di applicazione della norma riguarda tutti gli organismi collegiali anche se previsti da norme primarie e secondarie;

**CONSIDERATO** che la finalità della norma è diretta da un lato, a conseguire risparmi di spesa, dall'altro ad attuare il principio d'efficienza, efficacia e semplificazione dei procedimenti amministrativi;

**DATO ATTO** che la ricognizione è indirizzata agli organi di direzione politica (Consiglio Comunale e Giunta Comunale) competenti ad istituire l'organo e le commissioni affinché gli stessi effettuino una valutazione sulla reale necessità della persistenza degli organi medesimi, stabilendo quali siano necessari al raggiungimento dei propri fini istituzionali;

**PRESO ATTO** che secondo un'interpretazione giurisprudenziale (TAR Calabria 28 gennaio 1999 N° 48 ribadita dal Dipartimento della Funzione Pubblica con risoluzione Prot. 1890/00/UL/8 del 10.03.2000) l'Amministrazione è tenuta a motivare solo il mantenimento in vita delle commissioni ritenute indispensabili e non anche la soppressione degli organismi inutili in quanto la cancellazione di questi ultimi, rappresenta un atto dovuto;

**DATO ATTO** che ai sensi del predetto art.96 del D.Lgs. 267/2000 le deliberazioni di individuazione degli organismi utili devono essere emanate ogni esercizio finanziario;

**CONSIDERATO** che dalla valutazione vanno escluse le commissioni previste da specifiche disposizioni normative statali o regionale, tra cui:

- la commissione comunale per l'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari in quanto attualmente le funzioni di cui all'art. 13 e seg. L.287/1951 non sono attribuibili agli Uffici Amministrativi;
- la Commissione elettorale Comunale le cui competenze sono transitate in applicazione dell'art. 2 comma 30 della Legge Finanza 2008 per le funzioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali in capo al Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale mentre le residue funzioni in materia di iscrizione all'albo degli scrutatori e alla relativa nomina, restano

- in capo alla suddetta commissione;
- Il Nucleo di valutazione istituito in quanto espressamente richiesto dall'art.14 del D.Lgs. 150/2009;
- il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) istituito in quanto espressamente richiesto dalla Legge n. 183/2010;

**DATO ATTO** che attualmente sono altresì nominate le seguenti commissioni e organi:

- Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo istituita con delibera C.C. N° 60 del 27.06.2008 con il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. al fine del rilascio delle licenze di polizia amministrativa attribuite alla competenza comunale dall'art.19 del D.P.R. 616/1977 e nel rispetto di quanto indicato dal D.P.R. 28.05.2001 N° 311 art. 4;
- Commissione comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica istituita ai sensi dell'art. 8 della L.R. 96/96, come modificata dalla L.R. 31.3.2015 N.41 con il compito di decidere sulle opposizioni e redigere la graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi d'edilizia residenziale pubblica;

- I e II Commissione Consiliare;
- N. 4 Comitati di Partecipazione Territoriale

Indispensabili ai fini consultivi per la programmazione generale di competenza del Consiglio Comunale ciascuna limitatamente alle materie di propria competenza;

- Conferenza dei Capigruppo

Indispensabile ai fini della programmazione generale di competenza del Consiglio Comunale

- Commissione mensa
- Delegazione parte pubblica per relazioni sindacali;
- Commissioni concorsi e Selezioni pubbliche interne;

Indispensabili al fine di assicurare trasparenza, correttezza e imparzialità delle procedure amministrative per il reperimento del personale dell'Ente

- Commissioni di gara per appalti/concessioni/appalti concorso ecc. Opere pubbliche, forniture e servizi;

Indispensabili al fine di assicurare trasparenza, correttezza ed imparzialità della procedura amministrativa per l'aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche, forniture e servizi ecc. dell'Ente;

- Commissione per la gestione dei reclami e mediazioni in campo tributario, istituita a livello intercomunale con delibera n. 22 del 26.2.2016, indispensabile per la valutazione dei reclami e delle eventuali proposte di mediazione presentate nonché, se del caso, per proporre una mediazione al contribuente;

**CHE** devono inoltre ritenersi operativi di diritto sia organismi collegiali che individuali la cui esistenza è obbligatoria per espressa previsione normativa;

**CHE** per la complessità delle attribuzioni affidate al comune nelle materie rientranti nella competenza delle commissioni succitate e negli organi indicati si ritiene necessario procedere alla loro riconferma unitamente agli organi, commissioni e comitati anche se non elencati ma funzionanti nell'anno 2017;

**CONSIDERATO** che è stato richiesto ai singoli servizi di effettuare una ricognizione delle commissioni esistenti, previste dalla legge e dai regolamenti, motivandone l'utilità;

**PRESO ATTO** delle comunicazioni ricevute dai singoli servizi e ritenuto dover procedere all'individuazione delle seguenti commissioni, ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali per l'anno 2018;

**DATO ATTO:**

- che delle commissioni e organismi individuati quelli che comportano un onere finanziario a carico dell'Ente sono la Commissione Comunale di Vigilanza e le commissioni consiliari e all'occorrenza le commissioni di concorso;
- che la presente proposta è stata esaminata dalla I Commissione Consiliare riunitasi in data 25.06.2018;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione: presenti n.11 consiglieri , voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Bedeschi, Bagnuolo);

**DELIBERA**

1. **DI INDIVIDUARE**, e confermare per le motivazioni descritte in narrativa, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000 per l'anno 2018 le seguenti commissioni ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali:

- Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo istituita con delibera C.C. N° 60 del 27.06.2008 con il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. al fine del rilascio delle licenze di polizia amministrativa attribuite alla competenza comunale dall'art. 19 del D.P.R. 616/1977 e nel rispetto di quanto indicato dal D.P.R. 28.05.2001 N° 311 art. 4;
- Commissione comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica istituita ai sensi dell'art. 8 della L.R. 96/96, come modificata dalla L.R. 31.3.2015 N.41 con il compito di decidere sulle opposizioni e redigere la graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- I e II Commissione Consiliare

- N. 4 Comitati di Partecipazione Territoriale

Indispensabili ai fini consultivi per la programmazione generale di competenza del Consiglio Comunale ciascuna limitatamente

alle materie di propria competenza;

- Conferenza dei Capigruppo

Indispensabile ai fini della programmazione generale di competenza del Consiglio Comunale;

- Commissione mensa

- Delegazione parte pubblica per relazioni sindacali

- Commissioni concorsi e Selezioni pubbliche interne

Indispensabili al fine di assicurare trasparenza, correttezza e imparzialità delle procedure amministrative per il reperimento del personale dell'Ente;

- Commissioni di gara per appalti/concessioni/appalti concorso ecc. Opere pubbliche, forniture e servizi

Indispensabili al fine di assicurare trasparenza, correttezza ed imparzialità della procedura amministrativa per l'aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche, forniture e servizi ecc. dell'Ente;

- Commissione per la gestione dei reclami e mediazioni in campo tributario, istituita a livello intercomunale con delibera n. 22 del 26.2.2016, indispensabile per la valutazione dei reclami e delle eventuali proposte di mediazione presentate nonché, se del caso, per proporre una mediazione al contribuente;

**2. DI DARE ATTO** che delle commissioni e organismi individuati quelli che comportano un onere finanziario a carico dell'Ente sono la Commissione Comunale di Vigilanza, le commissioni consiliari e all'occorrenza le commissioni di concorso;

**3. DI DARE ATTO**, altresì, che tutti gli organismi non riportati nel sopraccitato elenco ma previsti e individuati da specifica normativa di legge per l'esercizio di materie di competenze statali o delegate dalla Regione tra cui la:

a. Commissione comunale per l'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari;

b. Commissione elettorale Comunale;

in quanto essendo previsti e individuati da specifica normativa di legge sono da considerarsi di per sé obbligatori per l'Ente e quindi esulano dal campo di operatività dell'art. 96 del T.U.E.L. 267/2000 in quanto come si desume dal citato articolo non è facoltà degli enti locali procedere alla loro riduzione o soppressione;

c. Nucleo di valutazione della performance istituito in quanto espressamente richiesto dal D.lgs. N. 150/2009;

d. il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) istituito in quanto espressamente richiesto dalla Legge n. 183/2010;

**4. DI DARE ATTO:**

**CHE** devono inoltre ritenersi operativi di diritto sia organismi collegiali che individuali la cui esistenza è obbligatoria per espressa previsione normativa;

**CHE** per la complessità delle attribuzioni affidate al comune

nelle materie rientranti nella competenza delle commissioni e degli organi indicati si ritiene necessario procedere alla loro riconferma unitamente agli organi, commissioni e comitati anche se non elencate ma funzionanti nell'anno 2016;

**5. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non si applica alle commissioni e agli organismi che pur operando presso il Comune, sono stati nominati in seguito a convenzioni con soggetti esterni e da soggetti esterni all'Amministrazione nonché agli organismi tecnici che svolgono funzioni di controllo non attribuibili ad Uffici dell'Ente (Revisore del Conto);

**6. DI DARE ATTO**, infine, che gli organismi collegiali facoltativi non individuati come indispensabili nel presente provvedimento ai sensi dell'art. 96 del T.U.E.L. N° 267 devono intendersi soppressi a decorrere dalla data di esecutività del presente atto con attribuzione delle relative funzioni all'ufficio che riveste preminente competenza in materia;

**7. DI TRASMETTERE** per conoscenza il presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica;

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con il seguente esito: presenti n.11 consiglieri , voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Bedeschi, Bagnuolo).

**Proposta N. 49** Del 22-06-18

Esito Esame: Approvata

**Oggetto:**

Classificazione di un tratto di strada vicinale posto in località Ponte a Vicchio-Poggiolo (ver=sante montano a sud del fiume Sieve) e relativa declassificazione di un tratto collaterale privato

Illustra l'assessore Gamberi.

Il consigliere Ontanetti ricorda come quella strada è sempre stata utilizzata ed è crollata per colpa del privato che la utilizzava.

Il consigliere Bedeschi: nessun problema, si va a regolarizzare una situazione. Annuncia il voto favorevole

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Accertata** la propria competenza in merito al presente atto ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000;

**Vista** l'istanza, presentata dai Sig.ri Gaetano Zaccara e Alessandra Orsi (residenti in Firenze, Via di Monte Oliveto n. 13 – cap 50124) volta ad ottenere l'autorizzazione di quanto espresso in oggetto, così come dettagliato nella suddetta relazione;

**Vista** l'allegata relazione e parere tecnico (di seguito relazione) e relativi estratti grafici firmata dal Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia-Ambiente ed acquisiti i pareri tecnici necessari ai sensi art. 49 D.lgs 267/2000;

**NUMERO DELIBERA**

45

**Vista** la L. n. 2248 del 20.03.1865 (trascorsa legge sulle opere pubbliche-allegato F) concernente disposizioni in materia di strade vicinali;

**Visto** il D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della strada";

**Vista** la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 15.11.1957 nella quale si afferma che la vicinalità di una strada cessa, nonostante la sua iscrizione nell'elenco delle strade pubbliche del Comune, *"quando non è idonea a soddisfare esigenze collettive e quando manca l'uso pubblico continuo nel tempo esercitato iure servitutis dagli appartenenti al Comune"*;

**Visto** l'elaborato grafico allegato alla relazione da cui si evincono i tratti stradali immediatamente contigui relativamente da classificare e declassare;

**Vista** la Delibera CC n. 69 del 28.07.2011 inerente la "Classificazione delle Strade Comunali e Vicinali del territorio del Comune di Vicchio" tra i cui elaborati grafici risultano le previsioni di classificazione e declassificazione dei tratti in questione;

**Considerate** le motivazioni che hanno determinato la richiesta di declassamento del tratto stradale descritte nella relazione;

**Rilevato** che il tratto di strada da declassare non confina con altre proprietà e pertanto è ammissibile la creazione di una porzione di strada privata;

**Tenuto conto** che il richiedente dovrà realizzare direttamente tutte le procedure necessarie per il declassamento, assumersi in proprio tutte le spese necessarie per la redazione dei frazionamenti e le variazioni catastali nonché, se necessario, richiedere ed ottenere i prescritti permessi concessori ed assumersi in proprio ogni altro onere che si renderà necessario per la conclusione del procedimento;

**Rilevato** che l'Agenzia delle Entrate-Territorio nella nota del 18.01.2013 chiarisce che per la regolarizzazione catastale del classamento/declassamento è sufficiente procedere al frazionamento allegando la Delibera del Consiglio Comunale;

**Considerato** che il presente atto, pur trattandosi di procedura corrispondente a quanto previsto e Deliberato nel suddetto Piano strade, è stato esaminato dalla Seconda Commissione Consiliare in data 25.6.2018;

**Visto** l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione favorevole ed unanime, resa ed accertata in modo palese;

#### **DELIBERA**

- n) **DI APPROVARE** la relazione ed il parere tecnico a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia-Ambiente del Comune di Vicchio inerente la richiesta di classificazione (svolta da parte della

proprietà Zaccara-Orsi) del tratto di strada vicinale posto in località Ponte a Vicchio-Poggiolo (versante montano a sud del fiume Sieve) con relativa declassificazione del tratto collaterale privato già dismesso;

**2) DI STABILIRE** che sono a carico di detta proprietà tutte le spese e le prestazioni necessarie per la redazione dei frazionamenti e le variazioni catastali nonché, se necessario, richiedere ed ottenere i prescritti permessi concessori ed assumersi in proprio ogni altro onere che si renderà necessario per la conclusione del procedimento;

**3) DI SUBORDINARE** la chiusura del tratto di strada declassato, evidenziato nell'elaborato grafico allegato, prevedendone ogni forma di cura e gestione al fine che il reparto/relitto stradale non procuri alcuna forma di danno diretto o indiretto al patrimonio territoriale circostante;

**4) DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dando atto che è stata effettuata successiva e separata votazione favorevole ed unanime ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. N. 267 del 18.08.2000.

.....  
**RELAZIONE E PARERE TECNICO**

**in merito alla classificazione di un tratto di strada vicinale posto in località Ponte a Vicchio-Poggiolo (versante montano a sud del fiume Sieve) e relativa declassificazione di un tratto collaterale già dismesso.**

Il sottoscritto **Arch. Riccardo SFORZI**, Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia-Ambiente di questo Comune,

**Premesso,**

-Che i Signori **Gaetano ZACCARA** e **Alessandra ORSI**, con istanza presentata in data 21/03/2018 al n. 3916 di protocollo, hanno richiesto:

**in prima istanza**, quali proprietari, la classificazione a strada vicinale del tracciato distinto al Catasto Terreni sul foglio di mappa 99 dalla particella 289;

**in seconda istanza**, la declassificazione – in qualità di proprietari frontisti – del tratto dismesso, collaterale a quello sopra descritto, della strada vicinale Ponte a Vicchio – Poggiolo.

-Che entrambi i tratti stradali risultano già essere stati accertati nel loro stato, e quindi individuati nel Piano delle Strade Comunali e Vicinali del Comune di Vicchio (approvato con delibera CC n. 69 del 28-07-11), conformemente alla richiesta avanzata, e più precisamente in detto Piano l'oggetto della prima istanza è individuato come tratto "da classificare Vicinale", mentre l'oggetto della seconda istanza è individuato come tratto di "Vicinale da declassificare";

-Che il tratto da classificare vicinale è stato realizzato in forza della Concessione Edilizia n. 95/178 del 25/09/1995 (P.E. n. 1995/0003), rilasciata al Signor Gaetano Zaccara per variazione del tracciato della strada vicinale Ponte a Vicchio – Poggiolo, e sostituisce quindi, da epoca ultraventennale, sede viaria di uso pubblico alternativa al tratto dismesso.

-Che il tratto da declassificare risulta, dalla medesima epoca in cui ha di fatto perso la sua utilità per la variazione del tracciato sopra descritta, accessibile ed utilizzabile esclusivamente dall'interno della proprietà dei Signori Gaetano Zaccara e Alessandra Orsi.

-Che in data 17/04/2018, a eseguito un sopralluogo svolto dal sottoscritto, è stato rilevato (oltre la conformità dello stato dei luoghi agli elaborati contenuti nel Piano Strade Comunale) l'assenza di situazioni atte ad evidenziare carenze costruttive del tratto stradale variato che ad oggi presenta, dopo quasi un ventennio di uso pubblico, buono stato conservativo che offre agevole percorribilità compatibile con la sua natura di strada bianca ed in specie non presenta tracce o condizioni di criticità tali da compromettere lo stato idrogeologico della banchina e dell'immediato intorno.

-Che per i tratti stradali in oggetto è dato miglior riscontro grafico negli allegati estratti di mappa, dove con colore giallo è individuato il tratto da classificare a strada vicinale e con colore rosa è individuato il tratto di vicinale da declassificare.

**Ciò premesso,**

visti gli atti presentati, tenuto conto dello stato dei luoghi ed eseguite le opportune verifiche ed accertamenti alla luce del Piano Strade Comunale,

**Esprime**

**PARERE FAVOREVOLE** alla richiesta avanzata dai Signori Gaetano Zaccara e Alessandra Orsi di cui in premessa.

**Il responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia-Ambiente**  
Arch. Riccardo Sforzi

\*\*\*\*\*

Il Sindaco ricorda che entro Luglio ci sarà un altro Consiglio per gli equilibri di bilancio.

La seduta si conclude alle ore 00,05.

Il presente verbale è redatto in forma sintetica, la versione integrale dello stesso è riportata agli atti in registrazione, depositati presso l'Ufficio Segreteria.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
GASPARRINI MARCO

Il Segretario Comunale  
D.ssa PINTOZZI OLIMPIA